

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1334)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1965

Modificazione della legge 25 gennaio 1962, n. 20,
recante norme sui procedimenti e giudizi d'accusa

ONOREVOLI SENATORI. — In relazione alla recente prima esperienza della riunione del Parlamento in seduta comune per deliberare su procedimento di accusa, e in relazione alle proposte di modifiche del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, che in data odierna ci onoriamo sottoporre al vostro esame, riteniamo necessario proporvi altresì una modifica della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e precisamente del primo comma dell'articolo 17, che, riferendosi a entrambe le ipotesi rispettivamente previste dall'articolo 90 e dall'articolo 96 della Costituzione, si richiama peraltro al solo articolo 90 per quanto concerne le modalità della

votazione, con una omissione o con una estensione che, sia che trattasi di omissione o di estensione, ci sembra opportuno siano corrette. Riteniamo pertanto che sia preferibile che la legge stessa integri il proprio richiamo ad entrambe le norme della Costituzione, rimettendo al regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa ogni ulteriore determinazione. A questo pertanto tende il disegno di legge che ci onoriamo sottoporre agli onorevoli colleghi, come è chiaro dalla sua stessa formulazione. Confidiamo pertanto che questo disegno di legge, nella sua semplicità, sia favorevolmente considerato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, primo comma, dopo le parole « a norma dell'articolo 90 » sono aggiunte le parole: « e dell'articolo 96 ».